

**ALLEGATO A**  
**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«Clabo S.p.A. 5,25% 2019 – 2025»**  
**DI NOMINALI EURO 8.000.000,00**

**Clabo S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Industria n. 15 – 60035 Jesi

Capitale Sociale: Euro 8.455.900,00 i.v.

Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese delle Marche 02627880426

R.E.A. n. AN - 202681

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

**1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20.

“**Attestazione di Conformità**” indica la dichiarazione predisposta sulla base del *format* allegato al presente Regolamento del Prestito Sub A, che l'Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Covenant Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il cui corretto procedimento di calcolo dovrà essere certificato dalla Società di Revisione.

“**Atti di Disposizione Consentiti**” indica; *(i)* atti di disposizione effettuati nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*; *(ii)* atti di disposizione aventi ad oggetto Beni obsoleti; *(iii)* atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; *(iv)* atti di disposizione di Beni il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 1.000.000,00 (*unmilione/00*); e *(v)* atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Autorizzazioni**” indica le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business dell'Emittente.

“**Banca Agente**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve “Banca Finint S.p.A.”), ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 19.



“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“**Continuità Aziendale**” indica la capacità dell’Emittente di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 25 e 26 (“*Continuità aziendale*”).

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente stesso, ovvero la produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate e arredamenti per il *food retail*.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 12(xxiii).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 01 luglio ed il 01 gennaio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica il 15° (*quindicesimo*) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui il Bilancio Consolidato dell’Emittente viene preso in visione dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente che approva il bilancio civilistico.

“**EBITDA**” (acronimo di: “*Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”) indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura ed i Principi Contabili, che esprime la

redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo “EBITDA” evidenziato dal Bilancio Consolidato dell’Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

- per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività;
- per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

“**Emittente**” indica Clabo S.p.A., con sede legale in Jesi, Viale dell’Industria n. 15, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese delle Marche 02627880426, R.E.A. n. AN - 202681.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull’attività dell’Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile che rientri tempo per tempo nel suo perimetro di consolidamento.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, a titolo esemplificativo, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;
- e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di sale e *sale back* o di sale and *lease back*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei Principi Contabili;
- f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale deriva un impegno finanziario per l'Emittente;
- g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Intermediari Aderenti**” ha il significato di cui all’Articolo 2.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente od alle società del Gruppo:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano); e
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano).

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica:

- (i) le Operazioni Straordinarie i cui termini siano stati approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti, o in ogni caso, col consenso degli Obbligazionisti;
- (ii) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi;
- (iii) le operazioni di riorganizzazione infra-Gruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell’Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società *in*

*bonis* e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al Gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo; e

- (iv) le operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*);
- (v) le Operazioni Straordinarie diverse da quelle di cui al precedente punto (iii) quali cessioni, dismissioni, trasferimenti, scissioni, il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (*unmilione/00*), intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la posta del Bilancio Consolidato dell'Emittente denominata “TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO” che esprime, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell'esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell'esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del Bilancio Consolidato dell'Emittente:

- (+) passività finanziarie correnti;
- (+) passività finanziarie non correnti;
- (□) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) per i *leasing*, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello *standard* IFRS 16.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende l'1 gennaio 2020.

“**Principi Contabili**” indica i principi contabili internazionali ovvero tutti gli *International Accounting Standards* (IAS) e *International Financial Reporting Standards* (IFRS), ovvero i diversi principi contabili che di volta in volta dovessero essere adottati dall'Emittente per la redazione del proprio Bilancio e del Bilancio Consolidato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari.

“**Società di Revisione**” indica BDO S.p.A., con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94, Codice Fiscale P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 07722780967, ovvero la diversa società di revisione che sarà incaricata di volta in volta della revisione del Bilancio e del Bilancio Consolidato dell’Emittente.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Variato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (e) i Vincoli previamente approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli relativi all’Emittente alla Data di Emissione, come dettagliati nell’allegato Sub C al presente Regolamento del Prestito.

“**Vincolo**” indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 8.000.000,00 (*ottomilioni/00*) denominato «Clabo S.p.A. – 5,25% 2019 – 2025», è costituito da n. 80 obbligazioni dematerializzate (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (*centomila/00*) ciascuna di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli o il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**"). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

### **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: *(i)* nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero *(ii)* qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

### **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 28 giugno 2019 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

### **6. Durata**

Il Prestito ha una durata sino all'1 luglio 2025 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

### **7. Interessi**

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) od Articolo 10 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,25% (*cinque virgola venticinque per cento*) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, riferito a ciascuna Data di Calcolo, quale indicato nell'Attestazione di Conformità (a partire dall'Attestazione di Conformità relativa al Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere ridotto per il valore sotto indicato (il Tasso di Interesse Iniziale quale ridotto ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Variato**”) sulla base di quanto sotto riportato:

<b>PFN/EBITDA</b>	<b>Tasso di Interesse</b>	<b>Variazione</b>
$X \geq 2,7x$	5,25%	-
$2,2x < X < 2,7x$	5,15%	-10 bps
$1,6x < X \leq 2,2x$	5,05%	-10 bps
$X \leq 1,6x$	4,95%	-10 bps

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, ogniqualvolta il valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, attestato a ciascuna Data di Verifica nell'Attestazione di Conformità, sia, a ciascuna Data di Calcolo,  $\geq 2,7x$ .

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il



Tasso di Interesse Variato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dall'1 gennaio 2022, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella allegata Sub B al presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

## 9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

### (i) *Cross default dell'Emittente*:

- il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi; e/o
- in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore ad Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;

(ii) **Stato di insolvenza**: il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare, ovvero ai sensi di altra normativa applicabile e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente mediante presentazione della relativa istanza, fatto salvo il caso in cui tale domanda, istanza o procedura sia rinunciata, sospesa o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;

(iii) **Procedure concorsuali**: il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di (i) una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6 della Legge Fallimentare ovvero (ii) di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare, ovvero (iii) la formalizzazione da parte dell'Emittente con più di uno dei propri creditori di moratorie e/o accordi di

ristrutturazione e/o di riscadenziamento e/o di risanamento dei debiti finanziari (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (iv) della Legge Fallimentare e con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso per un importo superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*);

- (iv) **Continuità Aziendale:** il venir meno della Continuità Aziendale, ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile e/o l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (v) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vi) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (vii) **Perdita del controllo:** la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell'Emittente da parte del dott. Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con il dott. Alessandro Bocchini) ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile;
- (viii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) nonché il mancato rispetto dei Covenant Finanziari;
- (ix) **Provvedimenti esecutivi:** l'avvio di procedimenti esecutivi (ivi compresi quelli comportanti l'escussione di garanzie reali) e/o cautelari nei confronti dell'Emittente per un importo complessivamente superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra;
- (x) **Autorizzazioni:** le Autorizzazioni siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xi) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e/o del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità;
- (xii) **Costituzione di patrimoni destinati:** la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis* del Codice Civile;
- (xiii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni e/o trascrizioni sia superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) e solo nella misura in cui siano state fatte opposizioni ed accantonati i relativi importi;
- (xiv) **Marchi:** l'Emittente non sia più titolare e/o non abbia la disponibilità e/o l'uso esclusivo del marchio "Orion", "Artic" e "FB";

- (xv) **Protesti:** l'elevazione □ nei confronti dell'Emittente □ di protesti cambiari, protesti di assegni che sia complessivamente superiore ad Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi
- (xvi) **Procedimenti giudiziari:** l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile, amministrativo o giuslavoristico (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa o accertamento fiscale) o l'emissione di una sentenza (anche provvisoriamente esecutiva) da cui insorga una passività a carico dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*), solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;
- (xvii) **Attestazione di Conformità:** il mancato invio dell'Attestazione di Conformità entro i termini e le modalità previste dal Regolamento del Prestito;
- (xviii) **Revoca dalle negoziazioni:** la revoca dell'Emittente dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ovvero da qualsiasi altro mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., a qualsiasi causa dovuta;
- (xix) **Proprietà intellettuale:** l'Emittente e/o il Gruppo cessi, per qualsivoglia ragione o evento, di avere la licenza d'uso esclusivo e/o la disponibilità dei brevetti e del modello comunitario di cui ai contratti sottoscritti in data 3 luglio 2012 e 5 ottobre 2015, rispettivamente, tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo Group S.r.l. e tra l'Ing. Claudio Bocchini e l'Emittente;
- (xx) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi;

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni secondo le maggioranze qualificate indicate all'Articolo 20.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere effettuata da parte degli Obbligazionisti, a mezzo di lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it) (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

#### **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, trascorsi 30 (*trenta*) mesi dalla Data di Emissione, di procedere, a qualsiasi Data di Pagamento, al rimborso anticipato parziale (effettuato mediante estrazione a sorte delle Obbligazioni) o integrale delle Obbligazioni (la “**Facoltà di Rimborso Anticipato**”) per un prezzo di rimborso pari a: (i) il 105% (*centocinque per cento*) del Valore Nominale residuo delle Obbligazioni qualora tale rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 01 gennaio 2022 ovvero alla Data di Pagamento che cade il 01 luglio 2022; (ii) il 104% (*centoquattro per cento*) del Valore Nominale residuo delle Obbligazioni qualora tale rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 01 gennaio 2023 ovvero alla Data di Pagamento che cade il 01 luglio 2023; e (iii) il 103% (*centotre per cento*) del Valore Nominale residuo delle Obbligazioni qualora tale rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 01 gennaio 2024 ovvero alla Data di Pagamento che cade il 01 luglio 2024. Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo avverrà senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso.

La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi.

#### **11. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.


#### **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) svolgere la propria attività in conformità all'oggetto sociale e osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari ad esso applicabili. L'Emittente non dovrà cessare né modificare in modo sostanziale il proprio Core Business;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie e non distribuire riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo Bilancio

approvato dall'Emittente, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti;

- (iii) non distribuire gli utili di esercizio qualora il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia uguale, o maggiore a, 3,50 (*tre virgola cinquanta*) parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; in caso contrario, purché alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante, distribuire gli utili entro i seguenti limiti; (i) qualora il rapporto tra il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia inferiore a 3,0 (*tre virgola zero*), il 100% (*cento per cento*) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; (ii) qualora il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia ricompreso fra 3,0 (*tre virgola zero*) (incluso) e 3,50 (*tre virgola cinquanta*) (escluso), nel limite massimo del 75% (*settantacinque per cento*) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione;
- (iv) non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 *bis* e segg. e 2447 *decies* del Codice Civile;
- (v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (vi) astenersi dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili per effetto delle quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie superiore al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) del capitale sociale per tutta la durata del Prestito, a condizioni che l'acquisto di azioni proprie sia effettuato dall'Emittente in esecuzione di un programma di riacquisto (*buy-back*) finalizzato alla stabilizzazione del titolo per il tramite di un intermediario indipendente incaricato dell'esecuzione del programma, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea, anche regolamentare, applicabile nonché delle prassi ammesse adottate dalla CONSOB al riguardo;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni siano utilizzati per finanziare esclusivamente il proprio fabbisogno generale di cassa ed in particolare per il supporto al piano di crescita per il potenziamento della struttura produttiva e commerciale finalizzato al consolidamento delle proprie quote di mercato e all'espansione presso alcuni mercati esteri;
- (ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti (ivi incluse quelle in materia fiscale) pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (x) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;



- (xi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xii) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xiii) non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario oltre all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente esistente alla Data di Emissione per un importo superiore a Euro 15.000.000,00 (*quindicimilioni/00*); pertanto, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente non potrà contrarre un Indebitamento Finanziario complessivo (comprensivo dell'Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione pari a Euro 24.000.000,00 (*ventiquattromilioni/00*)) superiore a Euro 39.000.000,00 milioni (*trentanovemilioni/00*);
- (xiv) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione (ivi incluso a titolo esemplificativo, concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente fatti salvi gli Atti di Disposizione Consentiti;
- (xv) non effettuare alcun pagamento in favore di soci e creditori che determini o possa potenzialmente determinare, con il trascorrere del tempo o l'invio delle necessarie o opportune comunicazioni o avvisi, un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvi) garantire, anche attraverso il mantenimento delle attuali coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, *asset* fisici od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance);
- (xvii) porre in essere ogni attività necessaria o utile al mantenimento nel *top management* dell'Emittente del dott. Pierluigi Bocchini (in particolare nelle posizioni di Presidente e Amministratore Delegato);
- (xviii) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati tutti i Covenant Finanziari;
- (xix) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di: *(i)* pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; *(ii)* rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente; *(iii)* trasferire alcuno dei Beni dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal presente Regolamento del Prestito;
- (xx) fare in modo che il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione non superi l'importo complessivo annuo previsto per l'esercizio 2018, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate;
- (xxi) non effettuare acquisizioni di aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni in società in cui l'investimento complessivo (in termini di *enterprise value*) sia superiore di Euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) senza il preventivo assenso degli Obbligazionisti;
- (xxii) non effettuare operazioni con parti correlate dell'Emittente, che comportino l'acquisto da parte di quest'ultima di aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni in società, senza il preventivo assenso degli Obbligazionisti;
- (xxiii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo di ogni anno precedente la Data di Scadenza, entrambi i rapporti PFN/PN e PFN/EBITDA - da calcolarsi sulla base dei dati finanziari di cui al

Bilancio Consolidato – (di seguito, singolarmente un “**Covenant Finanziario**” e congiuntamente i “**Covenant Finanziari**”) siano rispettati:

<b>Covenant Finanziario</b>	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/23
<b>PFN/PN</b>	≤ 1.5X	≤ 1.5X	≤ 1.5X	≤ 1.5X	≤ 1.5X	≤ 1.5X
<b>PFN/EBITDA</b>	≤ 3.75X	≤ 3.5X	≤ 3.0X	≤ 3.0X	≤ 2.75X	≤ 2.75X

(xxiv) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:

a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (*quarantacinque*) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

- indicazione della PFN del Gruppo alla fine di ciascun trimestre solare;
- lista ordinativi ricevuti ed approvati;
- fatturato mensile e progressivo dall’inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal *budget*;
- Stima margine sulle vendite;
- eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l’andamento dell’Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget* ed al piano industriale;

b) semestralmente, entro il 30 (*trenta*) settembre di ciascun anno, il bilancio semestrale dell’Emittente e del Gruppo aggiornati alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell’anno) dell’andamento dell’Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;

c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all’Emittente ed al Gruppo:

- Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario nonché un prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio ed al Bilancio Consolidato;
- relazione del collegio sindacale;
- aggiornamento del *business plan*;
- Attestazione di Conformità.

(xxv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l’avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa ragionevolmente

causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo (ivi inclusa l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato di prestiti obbligazionari da esso emessi diversi dalle Obbligazioni con l'indicazione specifica, ove disponibile all'Emittente (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato di tali prestiti e (ii) della relativa data di rimborso anticipato) nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

- (xxvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xxviii) comunicare agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila) per singola fattispecie.

### 13. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) romanino (xxiii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 22 (*Varie*), ove nominato, mediante l'Attestazione di Conformità con comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) romanino (xxiii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune, ove nominato o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (*quindici*) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano (il "**Collegio**"). Il Collegio così nominato deciderà



secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del Collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del Valore Nominale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

#### **15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 12 giugno 2019.

#### **16. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **17. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **18. Regime fiscale**

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in

cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui gli Obbligazionisti siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia in merito all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli.

#### **19. Agente di calcolo e pagamento**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato con le modalità previste al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### **20. Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (in deroga a quanto previsto all'articolo 2415 del Codice Civile, con una maggioranza qualificata del 65% degli Obbligazionisti che rappresentino almeno il 65% delle Obbligazioni emesse e non estinte):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Fatta salva la suddetta maggioranza qualificata del 65% degli Obbligazionisti che rappresentino almeno il 65% delle Obbligazioni emesse e non estinte in relazione a tutte le delibere sugli argomenti di cui all'articolo 2415 del Codice Civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

#### **21. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.



Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **22. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ed invio tramite PEC agli indirizzi forniti dagli Obbligazionisti. Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a smaller, more complex signature.

## ALLEGATO SUB A

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

A. [Obbligazionisti] / [Rappresentante Comune]  
B. [Emittente]

Data:

Egregi Signori,

Prestito Obbligazionario denominato “Clabo S.p.A. 5,25% 2019 – 2025” emesso da Clabo S.p.A. in data 28 giugno 2019 (il “**Prestito**”)

Facciamo riferimento al Regolamento del Prestito; il presente documento costituisce un’Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Prestito. Salvo diversa indicazione, i termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel Regolamento del Prestito.

La scrivente società attesta che alla Data di Calcolo del [●]:

- (i) Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto (al numeratore) e EBITDA (al denominatore) è pari a [●] e pertanto tale Covenant Finanziario [non] risulta rispettato;
- (ii) Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto (al numeratore) e Patrimonio Netto (al denominatore) è pari a [●] e pertanto tale Covenant Finanziario [non] risulta rispettato.

Comunichiamo inoltre che, sulla base del rapporto di cui al punto (i) che precede, il relativo Tasso di Interesse, ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito è il seguente: [●].

Attestiamo inoltre che, alla data odierna, non si è verificato ne è pendente alcun Evento Rilevante.  
Distinti Saluti,

---


Clabo S.p.A.

In qualità di società incaricata della revisione legale dei conti della società Clabo S.p.A. attestiamo con la presente che la procedura di calcolo adottata per la determinazione dei sopra menzionati Covenant Finanziari risulta corretta alla data odierna.

---

[società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente]


[●]



## ALLEGATO SUB B

### PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

<b>Data</b>	<b>Numero cedola</b>	<b>Numero rata ammortamento</b>	<b>Valore Nominale rimborsato singola Obbligazione</b>	<b>Valore Nominale residuo singola Obbligazione</b>
01/01/2022	5	1	€ 12.500,00	€ 87.500,00
01/07/2022	6	2	€ 12.500,00	€ 75.000,00
01/01/2023	7	3	€ 12.500,00	€ 62.500,00
01/07/2023	8	4	€ 12.500,00	€ 50.000,00
01/01/2024	9	5	€ 12.500,00	€ 37.500,00
01/07/2024	10	6	€ 12.500,00	€ 25.000,00
01/01/2025	11	7	€ 12.500,00	€ 12.500,00
01/07/2025	12	8	€ 12.500,00	□



## ALLEGATO SUB C

### VINCOLI ESISTENTI

CLABO SPA - ELENCO GARANZIE PRESTATE DA TERZI		
BANCA BENEFICIARIA	GARANTE	IMPORTO GARANTITO
BANCA POPOLARE DI BARI (ex CARIFE)	BC; BP	€ 205.625,00
BANCA POPOLARE DI BARI (ex C.R. di Teramo)	BC; BP; BA; Clabofin	€ 360.548,00
INTESA SAN PAOLO (ex Banca dell'Adriatico)	BP	€ 1.690.000,00
INTESA SAN PAOLO (ex Veneto Banca)	BC; BP; BA; Clabofin	€ 2.854.548,00
UBI Banca	BC; BP; BA	€ 92.872,00
UBI Banca	BC ; BP	€ 2.766.561,00
UBI Banca	BC; BP; BA; Clabofin	€ 721.102,00
C.R. Pistoia e Lucchesia	Sogepi Srl	€ 692.675,00
Unicredit	BC; BP; Clabofin	€ 2.080.000,00
Unicredit	Clabofin	€ 3.102.881,00
Banca di San Marino	BC; BP; BA	€ 1.500.000,00
Simest Clabo Pacific Hong Kong	Clabofin	€ 402.500,00
Simest Clabo Holding USA	Clabofin	€ 1.762.891,14
		€ 18.232.203,14

#### Legenda

BC = Bocchini Claudio

BP = Bocchini Pierluigi

BA = Bocchini Alessandro

Clabofin = Cla.Bo.Fin. Srl

